RISCATTO CONTRIBUTIVO PER IL CONGEDO NON RETRIBUITO PER MALATTIE ONCOLOGICHE, INVALIDANTI O CRONICHE

N. 196 | 30 Ottobre 2026 | Paghe e lavoro

L’INPS, con propria circolare del 22 ottobre 2026, illustra le modalità di accesso al riscatto contributivo per i periodi di congedo non retribuito che, dal 9 agosto 2025, spettano ai lavoratori affetti da:

– malattie oncologiche;
– malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;

Il periodo di congedo, continuativo o frazionato e non superiore a 24 mesi, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro (senza retribuzione) e non può svolgere attività lavorativa, non è computato né nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali può essere riscattato attraverso il pagamento dei relativi contributi previdenziali.

I periodi di congedo riscattabili non possono essere antecedenti al 9 agosto 2025 e non possono eccedere complessivamente il limite massimo di ventiquattro mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa.

Inoltre, il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Ai fini del riscatto in argomento è necessario che l’interessato produca apposita documentazione del rapporto di lavoro, risalente al periodo del congedo, idonea a provare che il medesimo sia stato concesso e fruito (ad esempio, il provvedimento di concessione del congedo).

In assenza di tale documentazione, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata “ora per allora” dal datore di lavoro, purché supportata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo alla concessione del congedo e da elementi che consentano di verificare l’effettiva assenza dal

servizio nel periodo interessato.

La facoltà di riscatto è esercitabile anche dagli assicurati cessati dal servizio e dai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, fermo restando il rispetto degli eventuali termini decadenziali previsti dalla normativa di settore vigente nella Gestione previdenziale interessata.

La domanda deve essere presentata presso la Gestione previdenziale nella quale risulta accreditata la contribuzione del periodo di lavoro nel quale si inserisce quello del congedo. In caso di ricongiunzione o trasferimento di contribuzione, la domanda di riscatto deve essere presentata presso la Gestione previdenziale in cui è confluita, a seguito delle predette operazioni, la contribuzione obbligatoria del periodo nel quale si inserisce quello del congedo in argomento.

L'istanza diretta all'INPS deve essere presentata, esclusivamente telematicamente, attraverso uno dei seguenti canali:

– web, con i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CNS, CIE di livello 3, PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i soggetti residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano o eIDAS), dal sito istituzionale www.inps.it, – Contact Center Multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da rete mobile il numero 06.164164;

– Istituti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/riscatto-contributivo-per-il-congedo-non-retribuito-per-malattie-oncologiche-invalidanti-o-croniche/